



TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Procedure Concorsuali e crisi d'impresa

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati

dott. Marco Lualdi	Presidente
dott. Elisa Tosi	Giudice
dott. Maria Elena Ballarini	Giudice rel

udita la relazione del giudice relatore;

preso atto delle conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 23.12.2024 fissata ai sensi dell'art. 44, comma 2 CCII;

ha pronunciato il seguente:

DECRETO DI INAMMISSIBILITÀ

Con ricorso depositato in data 28.11.2024 la società Radrizzani Srls - in pendenza del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale - ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 44, primo comma lettera a) CCII per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39 commi 1 e 2.

Con decreto del 29.11.2024, notificato in data 03.12.2024, il Tribunale ha concesso il termine di 60 giorni (fino al 03/02/2025) per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39 c. 1 e 2 CCII.

Con il medesimo decreto il Tribunale ha indicato in euro 6.000,00 l'importo da versare a titolo di spese di procedura entro il 13.12.2024.

Decorso il termine indicato, in assenza del versamento del fondo spese richiesto, il Tribunale ha fissato udienza il 23.12.2024, secondo quanto previsto dall'art. 44, secondo comma, CCII.

La società debitrice ha provveduto al deposito del fondo spese pari ad euro 6.000,00 solo il 19.12.2024.

Nel corso dell'udienza tenutasi il 23.12.2024, la creditrice Abbattista SpA e il Pubblico Ministero hanno chiesto dichiararsi la liquidazione giudiziale della debitrice.

Va revocato il termine di sessanta giorni concesso ai sensi dell'art. 44, primo comma, CCII, atteso che l'importo di euro 6.000,00 previsto quale fondo spese è stato depositato tardivamente il 19.12.2024, mentre il termine concesso scadeva il 13.12.2024.

Il termine previsto dall'art. 44, primo comma, lettera d) è, infatti, qualificato espressamente quale termine perentorio e improrogabile, con conseguente inefficacia dell'eventuale deposito tardivo.

Peraltro, la stessa società debitrice non ha contestato il ritardo, ha dichiarato unicamente che esso è dipeso da difficoltà a recuperare l'importo previsto ed ha chiesto di poter continuare a beneficiare del termine inizialmente concesso per il deposito di proposta e piano.

Tale istanza va rigettata stante, come sopra evidenziato, la perentorietà del termine per il deposito del fondo spese, con conseguente inammissibilità della domanda formulata dalla debitrice ai sensi dell'art. 44, primo comma, CCII.

PQM

Visto l'art. 44, comma 2 CCII,

REVOCA il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi dell'art. 44 comma 1, lettera a) CCII e per l'effetto

DICHIARA l'inammissibilità della domanda depositata da Radrizzani Srls il 28.11.2024

RISERVA di provvedere separatamente sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale formulata dalla Abbattista SpA.

Si comunichi.

Busto Arsizio, così deciso nella camera di Consiglio del 23.12.2024.

Il Giudice estensore

dr.ssa Maria Elena Ballarini

Il Presidente

dr. Marco Lualdi